

## AMIANTO-SCHEDA INFORMATIVA 1

### Esempi di clausole per la limitazione e per l'esclusione della responsabilità tra committenti e imprenditori nei contratti d'appalto

---

#### Caso A

**Formulazione per tutti i contratti d'appalto, nei quali l'insorgere o rispettivamente il rinvenimento di sostanze pericolose per la salute, in particolare di amianto, non possono essere esclusi a priori.**

**Variante 1** (la responsabilità per personale ausiliario viene limitata ad un importo massimo):

<sup>1</sup> Se nel corso dei lavori si dovessero rinvenire sostanze particolarmente pericolose per la salute, quali l'amianto, il committente prende atto che l'imprenditore è tenuto per motivi legali ad interrompere immediatamente i lavori di costruzione. In questo caso l'imprenditore si impegna ad informare immediatamente il committente.

<sup>2</sup> In tale caso i termini e le scadenze concordati si posticipano per il periodo che intercorre tra il momento dell'orientamento del committente e il termine della pianificazione di eventuali misure ritenute necessarie; se nessuna misura è necessaria, fa stato il momento della conclusione dell'individuazione accurata dei pericoli e della valutazione dei rischi.

<sup>3</sup> In questo caso il committente si impegna inoltre ad indennizzare l'imprenditore per le spese scaturite dall'individuazione accurata dei pericoli e dalla valutazione dei rischi, nonché, se necessario, da un'eventuale pianificazione delle misure necessarie e degli avvisi da notificare all'Istituto Nazionale Svizzero Assicurazione Infortuni (Suva), nella misura in cui queste attività non vengono prese a carico dal committente. Se il committente prende a carico queste attività e non le esegue a norma di legge e/o secondo le regole riconosciute dell'arte, è tenuto a risarcire all'imprenditore la totalità dei danni che ne scaturiscono.

<sup>4</sup> L'imprenditore è responsabile per la totalità dei danni cagionati al committente solamente per un importo massimo di CHF *[Importo]*, laddove e nella misura in cui si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

**Variante 2** (la responsabilità per personale ausiliario viene esclusa completamente):

<sup>1</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>2</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>3</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>4</sup> La responsabilità per la totalità dei danni cagionati al committente viene completamente esclusa, laddove e nella misura in cui l'imprenditore si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

## Caso B1

### Formulazione per l'assunzione di bonifiche di amianto - L'imprenditore assume l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi:

**Variante 1** (la responsabilità per personale ausiliario viene limitata ad un importo massimo):

<sup>1</sup> Il committente si impegna ad indennizzare l'imprenditore per l'individuazione accurata dei pericoli e per la valutazione dei rischi della bonifica, nonché per la pianificazione delle misure necessarie e per gli avvisi da notificare all'Istituto Nazionale Svizzero Assicurazione Infortuni (Suva), come segue: *[Inserire le modalità d'indennizzo e i prezzi]*.

<sup>2</sup> L'imprenditore è responsabile per la totalità dei danni cagionati al committente solamente per un importo massimo di CHF *[Importo]*, laddove e nella misura in cui si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

**Variante 2** (la responsabilità per personale ausiliario viene esclusa completamente):

<sup>1</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>2</sup> La responsabilità per la totalità dei danni cagionati al committente viene completamente esclusa, laddove e nella misura in cui l'imprenditore si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

## Caso B2

### Formulazione per l'assunzione di bonifiche di amianto - Il committente assume l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi:

**Variante 1** (la responsabilità per personale ausiliario viene limitata ad un importo massimo):

<sup>1</sup> Sulla base dell'individuazione accurata dei pericoli e della valutazione dei rischi effettuate dal committente, l'imprenditore deve osservare le seguenti misure: *[inserire le misure]*.

<sup>2</sup> L'imprenditore viene indennizzato per questo come segue: *[inserire le modalità di indennizzo e i prezzi]*.

<sup>3</sup> Se il committente durante l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi, nonché la pianificazione delle misure necessarie viola le norme di legge e/o le regole riconosciute dell'arte, è tenuto a risarcire all'imprenditore la totalità dei danni che ne scaturiscono.

<sup>4</sup> L'imprenditore è responsabile per la totalità dei danni cagionati al committente solamente per un importo massimo di CHF *[Importo]*, laddove e nella misura in cui si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

**Variante 2** (la responsabilità per personale ausiliario viene esclusa completamente):

<sup>1</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>2</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>3</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>4</sup> La responsabilità per la totalità dei danni cagionati al committente viene completamente esclusa, laddove e nella misura in cui l'imprenditore si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

## Caso C1

### Formulazione in caso di sospetta presenza di amianto - L'imprenditore assume l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi:

**Variante 1** (la responsabilità per personale ausiliario viene limitata ad un importo massimo):

<sup>1</sup> Il committente si impegna a risarcire l'imprenditore per l'individuazione accurata dei pericoli e per la valutazione dei rischi riguardo alla sospetta presenza di amianto, nonché per l'eventuale pianificazione delle misure necessarie e per gli avvisi da notificare all'Istituto Nazionale Svizzero Assicurazione Infortuni (Suva), come segue: *[inserire le modalità di indennizzo e i prezzi]*.

<sup>2</sup> L'imprenditore è responsabile per la totalità dei danni cagionati al committente solamente per un importo massimo di CHF *[Importo]*, laddove e nella misura in cui si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

**Variante 2** (la responsabilità per personale ausiliario viene esclusa completamente):

<sup>1</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>2</sup> La responsabilità per la totalità dei danni cagionati al committente viene completamente esclusa, laddove e nella misura in cui l'imprenditore si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

## Caso C2

### Formulazione in caso di sospetta presenza di amianto - Il committente assume l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi:

**Variante 1** (la responsabilità per personale ausiliario viene limitata ad un importo massimo):

<sup>1</sup> Sulla base dell'individuazione accurata dei pericoli e della valutazione dei rischi effettuate dal committente, l'imprenditore deve osservare le seguenti misure: *[Inserire le misure]*.

<sup>2</sup> L'imprenditore viene indennizzato per questo come segue: *[inserire le modalità di indennizzo e i prezzi]*.

<sup>3</sup> Se il committente durante l'individuazione accurata dei pericoli e la valutazione dei rischi, nonché la pianificazione delle misure necessarie, viola le norme di legge e/o le regole riconosciute dell'arte, è tenuto a risarcire all'imprenditore la totalità dei danni che ne scaturiscono.

<sup>4</sup> L'imprenditore è responsabile per la totalità dei danni cagionati al committente solamente per un importo massimo di CHF *[Importo]*, laddove e nella misura in cui si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

**Variante 2** (la responsabilità per personale ausiliario viene esclusa completamente):

<sup>1</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>2</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>3</sup> (...uguale alla variante 1...)

<sup>4</sup> La responsabilità per la totalità dei danni cagionati al committente viene completamente esclusa, laddove e nella misura in cui l'imprenditore si avvale di personale ausiliario, in particolare di lavoratori e di subappaltatori, per lo svolgimento o l'esecuzione dei lavori su materiali contenenti amianto. Ove l'errore derivi da sua colpa, l'imprenditore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave.

Zurigo, settembre 2009

**Informazioni:** Servizio giuridico SSIC, Hotline, Tel. 044 258 82 00